



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 177 DEL 09/08/2023

OGGETTO:

Art. 79 CCNL 16.11.2022 "disciplina delle risorse decentrate per il personale del comparto" - costituzione fondo anno 2023

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

DATO ATTO, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- a) **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- b) **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

DATO ATTO che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

comma 1 lettera a):

- IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
- Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

DATO ATTO altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

DATO ATTO che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente*

Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione numero 14 del 21.04.2023 con la quale sono state fornite alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica le linee di indirizzo per la costituzione e l'utilizzo delle risorse del trattamento accessorio del personale di comparto;

RICHIAMATO il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*

RILEVATO che l'Ente alla data di sottoscrizione del contratto aveva già definito la contrattazione 2022;

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICHIAMATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- l'art 11 del d.lgs 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

- a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
 - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”
- L'art 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

RILEVATO, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.) : € 2.327,39;
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015) € 2.080,00;
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018: € 2.197,00 (quota anno 2023), € 4.394,00 (quota anni 2021/2022);
- art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali: € 1.931,07;
- art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1: € 2.531,02 (con decorrenza dal 01.04.2023);
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti : € 0,00;
- art. 79, comma 2 lett. d), del Ccnl 16.11.2022: € 1.592,84 quale somma residua, dell'anno precedente, accertata a consuntivo, derivante dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;
- art. 79, comma 3, del Ccnl 16.11.2022: € 2.870,56 corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017: € 6.477,34 (al netto di tutti gli oneri accessori di legge a carico Ente).

PRESO ATTO invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste si rilevano:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni);
- fondo del lavoro straordinario;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente decreto:

PARTE STABILE

➤ Art. 79, comma 1:

- **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, Ccnl 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € (93.397,41);

- risorse stabili (art. 67, comma 2):

- lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 2.080,00;

- lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 2.327,39;

- lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità € (2.368,47) (*di cui*, aggiunte ria e a.a.p. personale cessato nel corso dell'anno 2022 per € 200,07;

- lett. g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare - € 0,00;

- **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € (2.197,00);

- **lettera c):** incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, € 0,00;

- **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data di stipula del CCNL 16/11/2022 come da Orientamento applicativo Aran CFL 174 per € 1.931,07;

➤ art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 pari ad € 2.531,02, e tra D3 e D1 pari ad € 0,00;

ATTESO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, ammonta ad € 106.832,36;

RILEVATO che al fondo di parte stabile così costituito si dovrà procedere alla decurtazione di complessivi € 20.300,02 di cui € 7.913,24 ex art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 ed € 12.386,78 ex art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010).

RILEVATO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte stabile - ammonta ad € 86.532,34;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art 79: comma 2, lettera a):

- art. 67, comma 3, lett. a), risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997, € 0,00;
- art. 67, comma 3, lett. b), quota risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del d.l. 98/2011- € 0,00;
- art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016: € 6.477,34 (al netto di tutti gli oneri accessori di legge a carico dell'Ente);

RILEVATO che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 21.04.2023, ad oggetto "*Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la costituzione e utilizzo delle risorse del trattamento accessorio del personale di comparto*", di seguito specificati:

- art. 79, comma 3, per l'importo pari ad € 2.870,56. Importo calcolato per gli anni 2022 - 2023 in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo (€ 2.077,42) e del budget delle P.O. (€ 793,14), fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

DATO ATTO, altresì, che per effetto dell'art 79, comma 5, del CCNL 2019/2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- Economie anni precedenti - quota *una tantum* ex art. 79, comma 1 lettera b) (Euro 84,50 *pro capite*), di competenza dell'anno 2021 e 2022; importo pari ad € (4.394,00);

CONSIDERATO altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario - € 1.592,84 di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

RILEVATO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile - ammonta ad € 15.334,74;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

CONSIDERATO che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura nelle previsioni di bilancio 2023 afferenti la spesa del personale;

DATO ATTO, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022;

RITENUTO OPPORTUNO:

- che la delegazione trattante di parte pubblica, costituita con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 21.04.2023, avvii il confronto con le R.S.U. aziendali e le OO.SS. per la stipula del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, al fine di premiare il merito, migliorare l'efficienza ed incentivare l'impegno e la qualità delle prestazioni e dei servizi;
- fare in modo che la contrattazione decentrata, secondo le previsioni contrattuali di livello nazionale, si svolga nel rispetto dei valori della correttezza e trasparenza e abbia ad oggetto propriamente i criteri di distribuzione delle risorse per l'incentivazione del personale e per la remunerazione delle prestazioni che incidono sul fondo;
- consolidare i sistemi di valutazione del comparto con particolare riguardo ai fattori oggetto di valutazione ed all'estensione a tutti i dipendenti della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi;
- essere coerenti con il principio per il quale la parte certa e stabile del fondo deve assicurare in toto la copertura delle uscite aventi carattere di stabilità;

VISTO che con la DGR della Regione Veneto n. 1547 del 17.11.2020 sono state fornite direttive agli Enti regionali al fine del contenimento delle spese per il personale e viene previsto che, successivamente alla comunicazione dell'effettuato controllo o comunque decorsi i termini per la verifica, l'atto può essere perfezionato e dovrà esserne data comunicazione alla struttura regionale competente entro 5 giorni dalla sua definitiva adozione;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 ad oggetto "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona n. 28 del 28.11.2022 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025";

CONSIDERATO che:

- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla costituzione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 132.268,22, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, applicando le riduzioni e gli adeguamenti, in aumento o in diminuzione, previsti:

- dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 e s. m. i. (decurtazione di un importo pari alle riduzioni operate per effetto delle disposizioni vigenti nel periodo 01.01.2011– 31.12.2014. A decorrere dal 1° gennaio 2015 vengono ripetuti e consolidati i tagli operati sul fondo del 2014);
- dall'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (riconduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio al corrispondente importo dell'anno 2016 a decorrere dal 01.01.2017);
- dall'art. 33 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, con il quale viene stabilito che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 (con successivo D.M. 3 settembre 2019, attuativo della predetta disposizione, nelle premesse, si specifica "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018");

Risorse decentrate stabili soggette ai limiti	€ 75.465,86	
Risorse decentrate variabili soggette ai limiti	€ 0,00	
Risorse decentrate stabili non soggette ai limiti	€ 11.066,48	
Risorse decentrate variabili non soggette ai limiti	<u>€ 14.541,60</u>	
Totale costo contrattazione collettiva decentrata anno 2023	€ 101.073,94	+
Totale costo contrattazione collettiva decentrata anno 2023 depurato delle voci non soggette a vincolo	€ 75.465,86	+
Fondo lavoro straordinario	€ 1.592,84	++
Fondo Elevate Qualificazioni (stessa quota 2017) a carico Bilancio (Art. 67 c. 1 e art. 15 c. 5 CCNL 2016 - 2018)	<u>€ 28.808,34</u>	++
Totale costo contrattazione collettiva decentrata anno 2023 depurato delle voci non soggette a vincolo + Fondo straordinario + Fondo Elevate Qualificazioni a carico Bilancio	€ 105.867,04	=
Totale costo contrattazione collettiva decentrata anno 2023 + Fondo straordinario + Fondo Elevate Qualificazioni a carico Bilancio	€ 131.475,12	=

+ Quota Parte anni 2022 – 2023 Fondo Elevate Qualificazioni non soggetta al limite (Art. 79 c. 3 CCNL 2019 - 2021)	€ <u>793,14</u>	=
TOTALE COSTO C.C.D.I. ANNO 2023	€ 132.268,26	

3. di autorizzare il Direttore, in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, ad avviare la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per la ripartizione delle risorse, in coerenza con il C.C.N.L. e la normativa vigenti, al fine di incentivare la qualità, la produttività e la capacità innovativa della prestazione lavorativa valorizzando la professionalità ed il merito ed adottando i seguenti criteri:
 - fare in modo che la contrattazione decentrata, secondo le previsioni contrattuali di livello nazionale, si svolga nel rispetto dei valori della correttezza e trasparenza e abbia ad oggetto propriamente i criteri di distribuzione delle risorse per l'incentivazione del personale e per la remunerazione delle prestazioni che incidono sul fondo;
 - consolidare i sistemi di valutazione del comparto con particolare riguardo ai fattori oggetto di valutazione ed all'estensione a tutti i dipendenti della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi;
 - essere coerenti con il principio per il quale la parte certa e stabile del fondo deve assicurare in toto la copertura delle uscite aventi carattere di stabilità;
4. di dare atto che, nelle more dell'approvazione del C.C.D.I. per la destinazione delle risorse decentrate anno 2023, si procede all'erogazione delle indennità spettanti in applicazione dei precedenti accordi o di disposizioni normative utilizzando le somme stanziare nei fondi delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - anno 2023;
5. Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;
6. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di registrazione della spesa, essendo il relativo impegno già assunto con l'approvazione del bilancio previsionale annuale e pluriennale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c), della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;
7. di individuare quale responsabile del procedimento Vito Gulino - Area Risorse Umane dell'ESU di Verona;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza;
10. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Formazione e Istruzione della Regione del Veneto entro 5 giorni dalla sua adozione.

IL DIRETTORE
(Dott. Giorgio Gugole)

Costituzione fondo risorse decentrate anno 2023**CCNL 2019/2021****RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITA'****(Soggette al limite)****ART. 79, C. 1 lett. a) CCNL 2019 – 2021 DEL 16/11/2022**

DESCRIZIONE	2016	2023
Unico Importo Consolidato Anno 2017 (Art. 67, c. 1, CCNL 2016 - 2018)		€ 93.397,41
Incrementi - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 2016 - 2018 Parte Fissa – (dal 2019) (€ 83,20 X 25, n. dip. in servizio al 31.12.2015)		
RIA ed Assegni ad Personam del Personale Cessato al 31.12 anno precedente - (dal 2018) Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 2016 - 2018		€ 2.368,47
Incremento per Riduzione Stabile Fondo Straordinario (Art. 67 c. 2 lett. g) CCNL 2016 - 2018)		
Incremento per Riorganizzazioni con Aumento Dotazione Organica - (Art. 67 c. 2 lett. h) CCNL 2016 - 2018, ai sensi del c. 5, lett. a))		
Unico Importo Consolidato Anno 2003 - (Art. 31 c. 2 CCNL 2002-05)	€ 98.703,80	
CCNL 2002-05 del 22.01.2004 (Art. 32 cc. 1,2)	€ 4.307,61	
CCNL 2002-05 del 22.01.2004 (Art. 32 c. 7) (al netto delle decurtazioni art. 9 c. 2-bis D.L. 78/2010, modificato dall'art. 1 c. 456 L. 147/2013, e art. 1 c. 236 L. 208/2015). Art. 67, c. 1, CCNL 2016-2018. Delibera CDA n. 22/2019.	€ 1.176,21	
Rideterminazione per Incremento Stipendio (Dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.01.2004, n. 4 del C.C.N.L. 09.05.2006 e n. 1 del CCNL 31.07.2009) Incremento importo PEO e rideterminazione fondo - art. 1 c. 3 C.C.N.L. 05.10.2001 al 01.01.2001 - art. 29 c. 2 C.C.N.L. 22.01.2004 al 01.01.2003 - art. 2 c. 1 C.C.N.L. 09.05.2006 al 01.01.2006	€ 5.004,74	

- art. 6 c. 1 C.C.N.L. 11.04.2008 al 01.01.2008 - art. 2 c. 1 C.C.N.L. 31.07.2009 al 01.01.2009		
Rideterminazione per Incremento Stipendio (Art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 2016 - 2018 in data 21.05.2018)		
RIA ed Assegni ad Personam del Personale Cessato dal 01.01.2000 al 31.12 anno precedente Art. 4, c. 2, del C.C.N.L. 2000 – 2001 del 05.10.2001 (Integrazione risorse dell'art. 15 del C.C.N.L. dell'01.04.1999)	€ 13.013,39	

Totale Risorse Stabili Soggette al Limite	€ 122.205,75	€ 95.765,88
Decurtazioni del fondo - parte fissa - art. 1 comma 236 Legge 208/2015	€ 6.150,67	
Decurtazioni del fondo - parte fissa - art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75. Riconduzione ammontare risorse all'importo anno 2016.		€ 7.913,24
Decurtazioni del fondo - parte fissa - art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010) e s. m. e i. Consolidamento decurtazione anni 2011-2014. A decorrere dal 2015.	€ 12.386,78	€ 12.386,78
Totale Risorse Stabili Soggette al Limite Sottratte le Decurtazioni	€ 103.668,30	€ 75.465,86

(Non Soggette al limite)
ART. 79, C. 1 lett. a), b), d) e C. 1-bis CCNL 2019 – 2021 DEL 16/11/2022

DESCRIZIONE	2016	2023
Incrementi - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 2016 - 2018 Parte Fissa – (dal 2019) (€ 83,20 X 25, n. dip. in servizio al 31.12.2015)		€ 2.080,00
Rideterminazione per Incremento Stipendio (Art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 2016 - 2018 in data 21.05.2018)	€ 250,00	€ 2.327,39
INCREMENTI - ART. 79 C. 1 lett. b) CCNL 2019 - 2021 PARTE FISSA ANNO 2023 (€ 84,50 X 26, n. dip. in servizio al 31.12.2018)		€ 2.197,00
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO CCNL - (Atr. 79, comma 1, lett. d), CCNL 2019 - 2021 in data 01.01.2021)		€ 1.931,07
DIFFERENZIALI STIPENDIALI PERSONALE INQUADRATO IN B3 E D3 DAL 1° APRILE 2023 (9 DODICESIMI) (Atr. 79, comma 1 bis, CCNL 2019 - 2021 in data 01.01.2021) - numero 3 dipendenti cat. Giuridica B.3 al 01.01.2021 -		€ 2.531,02

Totale Risorse Stabili Non Soggette al Limite	€ 250,00	€ 11.066,48

Totale Risorse Stabili	€ 122.455,75	€ 106.832,36
Totale Decurtazioni Risorse Stabili	€ 18.537,45	€ 20.300,02
Totale Risorse Stabili Sottratte le Decurtazioni	€ 103.918,30	€ 86.532,34

RISORSE AVENTI CARATTERE DI VARIABILITA'**(Soggette al limite)****ART. 79, C. 2, CCNL 2019 – 2021 DEL 16/11/2022**

DESCRIZIONE	2016	2023
Sponsorizzazioni, accordi collaborazione, convenzioni, contributi dell'utenza, ecc. - Integrazione risorse Art. 43, L. 449/1997; Art. 15, c.1, lett. d) CCNL 1998-2001 del 01.04.1999 (sostituito dall'art. 4 comma 4 del CCNL 05.10.2001); Art. 67 c. 3 lett. a) CCNL 2016 - 2018		€ 0,00
RIA ed Assegni ad Personam Personale Cessato - Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 2016 - 2018 Mensilità residue cessati, frazione di RIA		
Somme destinate da Specifiche Disposizioni di Legge. (Art. 15 c. 1 lett. K) CCNL 1998-01)		€
Conseguimento di obiettivi, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance. Art. 67 c. 3 lett. i) e c. 5 lett. b) CCNL 2016 - 2018)		
Sussiste capacità di spesa, integrazione sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari 1997 (€ 6.405,56) (Art. 15, c.2, CCNL 1998-2001; Art. 67 c. 3 lett. h) e c. 4 CCNL 2016 - 2018)	€ 768,24	

Totale Risorse Variabili Soggette al Limite	€ 768,24	€ 0,00
Decurtazioni del fondo - parte variabile	€ 162,34	€ 0,00
Totale Risorse Variabili Soggette al Limite Sottratte le Decurtazioni	€ 605,90	€ 0,00

(Non Soggette al limite)
ART. 79, COMMA 2, lett. d), C. 3, C. 5, C. 6 CCNL 2019 – 2021 DEL 16/11/2022

DESCRIZIONE	2016	2023
Economie Fondo anno precedente – (Art. 17, c. 5, CCNL 1998-2001) e (Art. 68, c. 1, CCNL 2016 - 2018)		
Risparmi accertati a consuntivo Fondo Straordinario anno precedente - (Art. 14, CCNL 1998-2001; Art. 79 c. 2 lett. d) CCNL 2019 - 2021)		€ 1.592,84
Fondi incentivanti funzioni tecniche, art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (al netto di tutti gli oneri accessori di legge a carico Ente); Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2016 - 2018)		€ 6.477,34
euro 84,50 per unita' in servizio al 31.12.2018, quota una tantum degli anni 2021 e 2022 (Art. 79 c. 5 CCNL 2019 - 2021)		€ 4.394,00
incremento dello 0,22% anni 2022 - 2023 monte salari 2018 quota parte fondo dipendenti (Art. 79 c. 3 CCNL 2019 - 2021)		€ 2.077,42
Recupero fondi anni precedenti (Art. 4 del D.L. 16/2014)		
Risorse Piani Razionalizzazione e Riqualificazione Spesa - (Art. 15, c. 1, lett. K); Art. 16, cc. 4, 5 e 6, DL 98/2011; Art. 67 c. 3 lett. b) CCNL 2016 - 2018)		
Totale Risorse Variabili Non Soggette al Limite	€ 0,00	€ 14.541,60

Totale Risorse Variabili	€ 768,24	€ 14.541,60
Totale Decurtazioni Risorse Variabili	€ 162,34	€ 0,00
Totale Risorse Variabili Sottratte le Decurtazioni	€ 605,90	€ 14.541,60

TOTALE FONDO Risorse stabili + Risorse variabili	€ 123.223,99	€ 121.373,96
---	---------------------	---------------------

TOTALE DECURTAZIONI Risorse stabili + Risorse variabili	€ 18.699,79	€ 20.300,02
--	-------------	-------------

TOTALE FONDO Risorse stabili + Risorse variabili - Decurtazioni	€ 104.524,20	€ 101.073,94
--	--------------	--------------

TOTALE Risorse stabili + Risorse variabili Non Soggette al Limite	€ 250,00	€ 25.608,08
--	----------	-------------

TOTALE Risorse stabili + Risorse variabili al netto delle Voci Non Soggette al Limite - Decurtazioni	€ 104.274,20	€ 75.465,86
---	--------------	-------------

Fondo Elevate Qualificazioni (stessa quota 2017) a carico Bilancio (Art. 79 c. 6 e art. 16 CCNL 2019 - 2021)	€ 0,00	€ 28.808,34
---	--------	-------------

TOTALE Risorse stabili + Risorse variabili (comprensivo del Fondo Elevate Qualificazioni) al netto delle Voci Non Soggette al Limite - Decurtazioni	€ 104.274,20	€ 104.274,20
Quota parte Fondo Elevate Qualificazioni non soggetto al limite annualità 2022 - 2023 (art. 79 comma 3 del CCNL 2019 – 2021)	€ 0,00	€ 793,14

TOTALE Risorse stabili + Risorse variabili (comprensivo del Fondo Elevate Qualificazioni) al netto delle Voci Non Soggette al Limite + quota parte Fondo Elevate Qualificazioni non soggetta al limite - Decurtazioni	€ 104.274,20	€ 105.067,34
--	--------------	--------------

RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO

DESCRIZIONE	2016	2023
Art. 14 C.C.N.L. 1998 - 2001 (01.04.1999)		
Risorse destinate nel 1998 al lavoro straordinario, fondo di cui all'art. 31 comma 2 lettera a) del CCNL 06.07.1995 Destinare la parte residua dopo l'applicazione dell'art. 15 comma 1 lettera a) del presente C.C.N.L., sottratte le quote di straordinario ex VII ^a e ex VIII ^a qualifica diventate titolari di posizione organizzative Riduzione 3% risorse 1999	€ 1.881,74	€ 1.881,74

Totale Risorse destinate al Lavoro Straordinario	€ 1.881,74	€ 1.881,74
Decurtazioni del fondo Straordinario - art. 1 comma 236 Legge 208/2015	€ 97,53	
Decurtazioni del fondo Straordinario - art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75. Riconduzione ammontare risorse all'importo anno 2016.		€ 97,53
Decurtazioni del fondo Straordinario - art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010) e s. m. e i. Consolidamento decurtazione anni 2011-2014. A decorrere dal 2015.	€ 191,37	€ 191,37
Totale Decurtazione Risorse destinate allo Straordinario	€ 288,90	€ 288,90
Totale Risorse per lo Straordinario - Decurtazione	€ 1.592,84	€ 1.592,84

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE 2023 al netto delle Voci Non Soggette al Limite Risorse stabili + Risorse variabili + Fondo Elevate Qualificazioni + Fondo Straordinario – Decurtazioni	€ 105.867,04	€ 105.867,04
Quota parte Fondo Elevate Qualificazioni non soggetto al limite annualità 2022 - 2023 (art. 79 comma 3 del CCNL 2019 – 2021)	€ 0,00	€ 793,14

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE 2023 Risorse stabili + Risorse variabili + Fondo Elevate Qualificazioni + Fondo Straordinario - Decurtazioni al netto delle Voci Non Soggette al Limite + quota parte Fondo Elevate Qualificazioni non soggetta al limite annualità 2022 - 2023 (art. 79 comma 3 del CCNL 2019 – 2021)	€ 105.867,04	€ 106.660,18
--	--------------	--------------

Monte salari anno 1997 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.
L. 1.033.574.000 (dal conto annuale)

Monte salari anno 1999 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.
L. 1.276.072.000 (dal conto annuale)

Monte salari anno 2001 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.
L.1.345.272.000, € 694.775,01 (dal conto annuale)

Monte salari anno 2003 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.
€ 669.342, 00 (dal conto annuale)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € _____ sul capitolo/art. _____

del Conto / del Bilancio _____

dal n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
